Tax credit Sisma, Zes e Zls e bonus investimenti Mezzogiorno: il nuovo modello utilizzabile dal 14 luglio 2022

Il credito d’imposta Sisma nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Di conseguenza, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, sono state apportate ulteriori modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Sisma a decorrere dalla data a partire dal 14 luglio 2022.

Le modifiche nel modello e nelle relative istruzioni sono state apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022.

Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata è stato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 luglio 2022.

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

Credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno e Zone economiche speciali, pronto il nuovo modello da utilizzare dal 7 giugno per fruire dei benefici 2022

Dal prossimo 7 giugno è possibile presentare le comunicazioni per fruire dei crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (Zes) per l'anno 2022. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato infatti il nuovo modello, che sostituirà la precedente versione a partire dal prossimo 7 giugno.

Con lo stesso modello sarà possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni del modello.

Comunicazione per la fruizione del credito

d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021.

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

Crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.1.0)

Rilasciata la versione 3.1.0 del 28/10/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’aumento del limite di importo per progetto da 50 a 100 milioni di euro ed estensione all’acquisto dei beni immobili strumentali relativamente al credito ZES per il periodo a partire dall’ 01/06/2021.

Comunicazione per la fruizione del Bonus investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e ZES. Rinnovato il modello 2021 per dar spazio ai nuovi ambiti

applicativi nelle zone speciali

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, disposte le modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l'aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all'acquisto dei beni immobili strumentali. La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento. In particolare, spiega l'Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Proroga per il 2021 dei crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES e estensione del credito d’imposta alle ZES Abruzzo e Sicilia. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.0)

Rilasciata la versione 3.0.0 del 31/03/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli

investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Approvato il modello 2021

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021, disposte le attese modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). In nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d'imposta. Il modello è stato modificato, prevedendo nel "Quadro B – Dati della struttura produttiva" i campi riservati agli investimenti e al credito d'imposta relativi all'anno 2021.

Bonus investimenti. Il

trasferimento della struttura produttiva all'interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell'agevolazione

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all'interno dei territori agevolati, **con la medesima intensità di aiuto**, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato *Bonus* investimenti. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell'articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «*entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione*» in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione). Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020.

***Link* al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020**, con oggetto:

«AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

***Link* alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017**, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno *ex* art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli

investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Il *software* CIM17 (Versione: 2.0.7 del 08/07/2020) consente la compilazione dei seguenti crediti d'imposta: credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del 2017) e credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Nella nuova versione (2.0.7) prevista l'abilitazione delle richieste dei crediti anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (codici Ateco 52).

Si ricorda che l'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. "Decreto Rilancio", al comma 5 ha estenso l'agevolazione del credito d'imposta di cui alll'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – fermo quanto previsto dal comma 107 del medesimo articolo – a**nche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che

l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 sia concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo 14 del regolamento disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Tale articolo precisa che le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché vengano soddisfatte le condizioni, sia generali che specifiche, stabilite dal regolamento stesso.

La relazione illustrativa, con riferimento al citato comma 5, afferma che tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice Ateco 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio, **al fine di chiarire che il codice Ateco 52 rientra invece nell'agevolazione prevista**. La relazione evidenzia la necessità di chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il **codice 52. *"magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti"***.

Normativa e prassi

Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «*Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017*», *pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019*

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, *recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione

per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno *ex* art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «*AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del* bonus *ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016*»

Investimenti nel Mezzogiorno

agevolati con il credito di imposta. Le annualità di realizzazione indicate nel Mod. CIM17 possono essere modificate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno in caso di rettifica del piano di investimento

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione



Nuovo aggiornamento per il *software* CIM17

Rilasciata una **nuova versione del *software* software CIM17 (la 2.0.4 del 09.03.2020)** al fine di prevede:

- Possibilità di indicare quale data fine investimento (colonna 7 del rigo A2 del quadro A) una data non superiore al 31/12/2020 per il credito d'imposta Mezzogiorno
- Possibilità di compilare la sezione dedicata al 2020 del quadro B (righi da B19A a B22A) anche per il credito d'imposta Mezzogiorno.

Modello e istruzioni

Le istruzioni sono state modificate a seguito della legge di bilancio 2020 e sono state aggiornate il **9 marzo 2020**

Modello di comunicazione – Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

Istruzioni per la compilazione

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
- credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del 2017);
- credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del

2019) ha disposto le seguenti proroghe:

- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d'imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
- dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi europei in materia di aiuti di Stato, è disponibile la versione aggiornata del **software CIM17**, per consentire ai destinatari della misura di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i crediti d'imposta sisma e ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l'Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell'avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per queste due misure agevolative, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione: per credito sisma si possono comunicare gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2019; per il credito ZES si possono comunicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi

Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «*Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017**, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo

costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno *ex* art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «*AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del* bonus *ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016*»

Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli

investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17



Vedi anche: "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione" (aggiornamento al 09.03.2020)

Rilasciata una **nuova versione del *software* software CIM17 (la 2.0.1 del 30.10.2019)** al fine di prevede l'aggiunta dei comuni rientranti nella **Zes Adriatica** per gli investimenti a decorrere dal 3 settembre 2019.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
- credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del

2017);
- credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Nel dettaglio il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nelle ZES.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘*Ricerca ricevute*’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione

sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite *Entratel* o *Fisconline*, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Nuovo modello e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei *bonus*

Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «*Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017*», *pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019*

Normativa e prassi disciplina previgente:

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, *recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno *ex* art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: *«AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per*

l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus *ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016*»

Aggiornato il software CIM17 per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES)

La nuova versione software (2.0.0) consente la compilazione dei seguenti crediti d’imposta:

credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art.

18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)
credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che dal 25 settembre 2019, deve essere utilizzata la versione aggiornata del modello di comunicazione (provvedimento del 9 agosto 2019 prot. n. 670294).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *“Anteprima on line“*

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Approvate le modalità di utilizzo e di trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” *di Enrico Molteni*

Le condizioni necessarie per la responsabilità del liquidatore *ex* art. 36 D.P.R. n. 602/73 *di Isabella Buscema*

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Responsabilità degli amministratori e liquidatori *ex* art. 36 del D.P.R. 602/73

La responsabilità del liquidatore può essere affermata solo se i crediti fatti valere dall'erario nei suoi confronti sono stati previamente iscritti a ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8334 del 27 aprile 2016: «*RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci – Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Onere della prova • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci – Responsabilità sussidiaria dei liquidatori – Individuazione del momento rilevante ai fini della individuazione della responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento di imposte – Momento in cui è stato redatto il bilancio ed è stata presentata la dichiarazione dei redditi – Fondamento – Momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta – Esclusione*»

IRAP – Tassazione dei professionisti, dell'attività ausiliarie

del commercio e ditte individuali

Impresa familiare: il collaboratore con mansioni esecutive da solo non integra il presupposto impositivo IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016: «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure "di confine" – Condizioni per l'assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività professionale – Rilevanza – Imprenditore familiare – Imprenditori individuali che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (attività d'impresa di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani e commercianti) – Assoggettabilità – Fondamento – Condizioni – Familiari collaboratori – Collaboratore che non svolgono solo mansioni di segreteria o meramente esecutive – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza che esclude l'assoggettamento ad IRAP sulle mansioni esecutive o meno del collaboratore – Necessità della valutazione "qualitativa" delle quote di partecipazione dei familiari collaboratori – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446*»

Sezione III Penale

Reato di omesso versamento di ritenute certificate
Incidenza dei presupposti limitativi della responsabilità dei liquidatori *ex* art. 36 D.P.R. 602/1973

Responsabilità penale del liquidatore per l'omesso versamento di ritenute. Necessaria la verifica se la condotta ascritta all'indagato abbia o meno travalicato i limiti posti dall'art. 36 D.P.R. n. 602/1973

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 21987 del 26 maggio 2016: «*PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Misure cautelari – Reali – Sequestro preventivo – Oggetto – Confisca per equivalente – Soggetto destinatario della misura – Liquidatore – Strumenti di tutela -Società in liquidazione – Mancato versamento – Mero inadempimento fiscale – Insufficienza – Rilevanza del patrimonio della società rispetto all'obbligo tributario con riferimento alle disposizione dell'art. 36, D.P.R. n. 602/1973 – Conseguenze – Ammissibilità del sequestro sui beni del liquidatore solo qualora si dimostri la sua responsabilità diretta ai sensi dell'art. 36 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, per aver distratto l'attivo societario dal pagamento delle imposte ed averlo utilizzato ad altri scopi – Art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74*»

Commissioni Tributarie Provinciali:

Accertamenti e controlli diritti – Garanzie del contribuente

Dopo la C.T.R. della Toscana anche la C.T.P. di Siracusa dubita della legittimità costituzionale della mancata previsione di un contraddittorio anteriore all'emissione di un accertamento "*a tavolino*"

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione V – Ordinanza n. 565 del 17 giugno 2016: «*ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell'Amministrazione finanziaria (accertamento cd. "a tavolino") – Tributi "non armonizzati" (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) – Applicazione generalizzata del cd. Contraddittorio endoprocedimentale – Applicabilità – Esclusione – Raccordo tra il diritto interno e quello europeo – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non*

manifestamente infondata degli artt. 32, 39, 41-bis D.P.R. 600/1973 e 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l'obbligo assunto con l'adesione alla Convenzione EDU – Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata degli artt. 32, 39, 41-bis DPR 600/1973 e 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione»

Prassi

Detrazione spese per interventi di recupero de lpatrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Lavori in casa. La detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al convivente di fatto

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 luglio 2016: «*IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Destinatari dell'agevolazione – Spese sostenute dal convivente "more uxorio" – Applicabilità – Condizioni – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/ 12/1986, n. 917 – L. 20/05/2016, n. 76*»

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

Le istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno *ex* art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «*AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per*

l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus *ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016*»

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie

Le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie 2016 necessarie anche per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016: «*Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016*»

Le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute da parte delle strutture autorizzate (ancorché non accreditate con il SSN)

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2016: «*Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall'art. 1, comma 949,*

lettera a) della legge di stabilità 2016)»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2015

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"*

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva: dalle modifiche alla riscossione un passo indietro in tema di tutele del contribuente *di Eugenio Grimaldi*

Prassi

Attività di ricerca e sviluppo
Credito di imposta

[*Bonus* R&S: i chiarimenti su ambito di applicazione, cumulabilità, computo e documentazione a supporto]

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 marzo 2016:] *«AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Decreto 27/05/2015 – Istruzioni applicative ed esemplificazioni»*

Sospensione della riscossione
ad iniziativa del debitore

[Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva:istituito il codice tributo per le sanzioni in caso di presentazione di documentazione falsa]

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 22 marzo 2016:] *«RISCOSSIONE – Riscossione nell'accertamento – Accertamento esecutivo – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l'annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sanzioni in caso di presentazione di documentazione falsa – Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione di cui all'articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Art. 1, commi da 537 a 543, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 e 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»*

Dichiarazione di successione
Pagamento di imposte e sanzioni

I codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle imposte e sanzioni dovute in relazione alla dichiarazione di successione

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 25 marzo 2016: «*RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Utilizzo modello "F24" per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Attivazione del codice identificativo "08" – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Provv. del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17/03/2016, prot. 40892*»

Legislazione

Dichiarazione di successione
Pagamento di imposte e sanzioni

Dal prossimo 1° aprile 2016, per imposte e sanzioni dovute in relazione alla dichiarazione di successione utilizzabile il modello F24

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, prot. n. 40892/2016: «*Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione*»

***Ruling* internazionale**
Imprese con attività transnazionale

Accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale *ex* art. 31-*ter* del D.P.R. n. 600/1973. Approvate le disposizioni secondarie di attuazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, prot. n. 42295/2016: «*Disposizioni per l'attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*»

Credito IVA trimestrale
Modello IVA TR

Rimborso o compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2016. Il modello IVA TR si adegua alla nuova aliquota IVA del 5 per cento e alle nuove percentuali di compensazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, prot. n. 42623/2016: «*Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati*»

Soggetti incapienti
Cessione della detrazione del 65%

Incapienti per effetto della "*no tax area*": le regole per cedere la detrazione del 65% per gli interventi in parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, prot. n. 43434/2016: «*Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n.*

208»

Regime di esclusione parziale dei proventi derivanti da beni immateriali

Accordi preventivi *Patent box*: più tempo per l'invio della documentazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016: «*Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015*»

Canone Rai
Dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito

Canone Rai: pronto il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45059/2016: «*Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello*»

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Pronta la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016: «*Approvazione del modello di*

comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

Avvertenze – **Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.